

ALLEGATO B
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
CAPITOLATO TECNICO - ECONOMICO

CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. MESSA A NORMA,
COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA E PUBBLICA NEI
CIMITERI COMUNALI.

SOMMARIO

Sez. A) Rapporti contrattuali

- Art. 1 - Affidamento della concessione
- Art. 2 - Oggetto della concessione
- Art. 3 - Durata della concessione
- Art. 4 - Modalità di esecuzione degli impianti
- Art. 5 - Estensione della rete votiva agli ampliamenti
- Art. 6 - Opere straordinarie
- Art. 7 - Obblighi della concessionaria
- Art. 8 - Personale di servizio
- Art. 9 - Trasferimento della concessione
- Art. 10 - Responsabilità e garanzie
- Art. 11 - Penali
- Art. 12 - Stipulazione del contratto
- Art. 13 - Rescissione del contratto
- Art. 14 - Revoca del contratto
- Art. 15 - Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 16 - Diritti della Concessionaria
- Art. 17 - Comunicazioni
- Art. 18 - Tariffe
- Art. 19 - Canone di compartecipazione Comunale
- Art. 20 - Revisione tariffe
- Art. 21 - Modificazioni al disciplinare
- Art. 22 - Controversie

Sez. B) Condizioni generali di abbonamento per gli utenti

- Art. 1/B - Richiesta di allacciamento alla rete votiva
- Art. 2/B - Durata e scadenza dell'abbonamento
- Art. 3/B - Pagamenti
- Art. 4/B - Morosità
- Art. 5/B - Riattivazione di un'utenza
- Art. 6/B - Reclami
- Art. 7/B - Furti e manomissioni
- Art. 8/B - Interruzioni e sospensioni
- Art. 9/B - Rimborso rate
- Art. 10/B - Avvertenze per gli utenti
- Art. 11/B - Accesso agli atti ed autorizzazione al trattamento dei dati

SezA) Rapporti contrattuali

Art. 1 - Affidamento della concessione

Il Comune di CORANA in esito di procedura attuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 affida alla ditta la concessione del servizio di illuminazione votiva.

Art. 2- Oggetto della concessione.

La concessione ha per oggetto la concessione del servizio di illuminazione votiva, la progettazione definitiva/esecutiva, la messa a norma, la manutenzione e la gestione degli impianti di illuminazione elettrica votiva e pubblica cimiteriale.
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi.

La concessionaria entro 60gg dalla firma del contratto dovrà fornire all'U.T.C. il progetto esecutivo delle opere elettriche da effettuarsi sulla base del progetto definitivo offerto e valutato in sede di gara.

Entro 30 gg dalla formale approvazione del progetto esecutivo la concessionaria dovrà dare corso alle opere; esse dovranno avere termine entro 120 gg naturali consecutivi. Eventuali proroghe del termine ultimo di consegna degli impianti verranno concesse solo per motivate e documentate oggettive esigenze.
Al termine dei lavori la ditta dovrà fornire le dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37/08 e certificato di collaudo funzionale, redatto da tecnico abilitato.

Art. 3-Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni 20.
Scaduta la concessione, tutti gli impianti elettrici votivi e pubblici in piena efficienza resteranno gratuitamente in proprietà al Comune, fatto salvo quanto previsto al seguente art. 5 per le reti votive costruite nell'ultimo quinquennio del contratto.
Eventuale proroga della concessione potrà essere concessa a discrezione dell'Amministrazione Comunale, con procedure e limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 4-Modalità di esecuzione degli impianti

Gli impianti elettrici votivi e pubblici esistenti, con tutte le relative apparecchiature elettriche, nello stato in cui si trovano (vedi tavola dello stato di fatto degli impianti), verranno consegnati alla concessionaria, che si impegna a ricostruirli ed ad adeguarli alle vigenti prescrizioni sia legislative che della normativa e. E.I.
Gli impianti elettrici proposti nel progetto definitivo/esecutivo dovranno essere eseguiti perciò in base ai dettami della L. 46/90, del D.M. 37/08, del D.P.R. 447/91, del D. Lgs. 626/96 e D.Lgs 81/08 e delle norme e.E.I. in vigore, seguendo in particolare le prescrizioni dei fascicoli 64-8, 23-51 e 9 6 -2 1 per quanto di competenza.
Gli impianti votivi e pubblici dovranno inoltre essere eseguiti a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo.
Le opere sono comprensive di ogni on.(e ad eccezione della fornitura di energia per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica) che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale. La fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle lampade votive rimane invece a carico della ditta concessionaria.

Art. 5-Estensione della rete votiva agli ampliamenti

Se durante il corso del contratto l'Amministrazione Comunale farà eseguire ampliamenti degli impianti votivi, fino ai cinque anni precedenti la scadenza del contratto stesso, la concessionaria sarà tenuta a integrare gli impianti, estendendoli alla zona di ampliamento previo ordine scritto e consegna da parte dell'Amministrazione; Gli ampliamenti degli impianti votivi realizzati nell'ultimo quinquennio della concessione, in quanto non

ammortizzabili, dovranno invece essere riscattati al termine del contratto a prezzo di perizia. La concessione si intende estesa "ipso iure" a favore della ditta concessionaria, anche per gli eventuali futuri ampliamenti dei cimiteri o nei cimiteri comunali di nuova costruzione.

Negli edifici cimiteriali di futura costruzione (loculi, ossari, edicole funerarie, cappelle ecc.), la posa delle tubazioni per impianti elettrici votivi nonché tutte le connesse opere di assistenza muraria agli stessi, resteranno a carico dei costruttori edili. La fornitura delle scatole di derivazione, dei tubi e dei pozzetti resterà invece a carico della ditta concessionaria.

Art. 6-Opere straordinarie

Nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni architettoniche che rendessero indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, la concessionaria dovrà fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti alle ditte edili incaricate di tali opere.

Esse dovranno provvedere a proprie spese alla posa delle tubazioni elettriche nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli impianti elettrici votivi.

Ad opera edili concluse la concessionaria dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa dei cavi e al ripristino dell'erogazione di corrente alle lampade votive in ogni zona dei civici camposanti.

Art. 7 - Obblighi della concessionaria

La concessionaria dovrà:

a) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votive, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per l'illuminazione votive delle tombe.

b) curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte salvo quelle sospensioni dovute a furti, devastazioni ecc.;

c) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, esaurite o mancanti per qualsiasi motivo;

d) effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici pubblici cimiteriali, esistenti e di futura costruzione, esonerando l'ente concedente da ogni responsabilità al riguardo;

e) effettuare la manutenzione ordinaria dei meccanismi di automazione dei cancelli di ingresso ai civici Camposanti;

f) effettuare annualmente pulizia (prima della festività dei defunti) di tutti i corpi illuminanti, presenti all'interno del reconto cimiteriale;

g) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente disciplinare;

Art. 8 - Personale di servizio

La concessionaria si impegna a servirsi di personale di ottime qualità morali, educato e rispettoso, nonché ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti le norme previste dal contratto nazionale di lavoro della propria categoria;

Art. 9 - Vicende soggettive della concessionaria

In caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione, scissione relativi alla concessionaria troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 116 D.Lgs. n°. 163/2006.

Art. 10- Responsabilità e garanzie

La concessionaria si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, si impegna a consegnare alla stazione appaltante, alla firma del contratto, la propria polizza di R.C. aziendale con massimale non inferiore ad € . 1.500.000,00.

Inoltre al fine di garantire il corretto adempimento dei lavori e del servizio, la concessionaria depositerà una cauzione mediante polizza fidejussoria per un valore pari al canone di compartecipazione comunale annuo offerto in sede di gara e cioè €..... (valore da dedurre dall'offerta di gara) da svincolarsi al termine del contratto.

Art. 11 - Penali

Per violazioni relative agli obblighi della manutenzione degli impianti o dei tempi di intervento previsti nel precedente art. 7 verrà applicata, a discrezione dell'amministrazione ed in base alla gravità dell'inadempienza, una penale da €. 10,00 ad €. 50,00.

Qualora le infrazioni si dovessero ripetere più volte nell'arco temporale annuo, il Comune in osservanza del seguente art. 13 potrà unilateralmente risolvere il contratto.

Art. 12 - Stipulazione del contratto

La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 giorni dall'invito scritto che le sarà notificato dal Comune, pena la decadenza della concessione.

Le spese del contratto sono a carico della concessionaria.

Art. 13 - Rescissione del contratto

Qualora i lavori od il connesso servizio non procedessero regolarmente per cause imputabili alla concessionaria, ovvero questa non osservi, per negligenza, le condizioni contrattuali, il Comune potrà, previa contestazione delle predette circostanze, diffidarla a provvedere alla regolarizzazione, assegnandole a l'uopo un congruo termine comunque non inferiore a 30 giorni.

Scaduto tale termine senza che la concessionaria abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli e persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi sia verso gli utenti sia verso il Comune, l'Amministrazione avrà la facoltà di rescindere il contratto.

Art. 14 - Revoca del contratto

In caso di revoca del contratto, per cause non imputabili alla ditta concessionaria, il Comune concedente dovrà corrispondere alla concessionaria una indennità secondo i contenuti di cui all'art. 24 R.D. 15.10.1925 n°. 2578 ai quali le parti concordemente rinunciano prescindendo da eventuali abrogazioni della norma.

Art. 15 - Osservanza di leggi e regolamenti

La concessionaria ha l'obbligo di osservare oltre che il presente disciplinare anche ogni altra norma di Legge, Decreto e Regolamento, vigente o che fosse emanato nel corso dell'esecuzione del contratto purché applicabile ai lavori di cui trattasi e non in contrasto con il presente disciplinare.

Art. 16 - Diritti della Concessionaria

Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune o la ditta appaltatrice dei Servizi Cimiteriali o i privati cittadini (titolari di concessioni cimiteriali) si impegnano ad avvertire il concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori di scavo.

Il concessionario è libero di farsi rimborsare eventuali danni subiti dagli impianti di illuminazione votiva causati da lavori od interventi eseguiti da terzi.

Nei capitolati che regolamentano altre opere e servizi cimiteriali, il Comune dovrà inserire clausole regolanti il rapporto fra le diverse ditte operanti nei cimiteri, al fine di prevenire danni agli impianti elettrici. Il personale della concessionaria ha libero accesso in qualunque giorno, anche festivo, a tutte le aree cimiteriali per raggiungere le finalità disposte dal presente disciplinare.

Il Comune si impegna a concedere gratuitamente alla concessionaria, se disponibile, un locale all'interno del perimetro cimiteriale da utilizzare quale magazzino, ricovero attrezzature od ufficio.

Art. 17 - Comunicazioni

La concessionaria dovrà garantire un servizio fax attivo 24 ore al giorno nonché casella e-mail per la ricezione delle richieste di allacciamento o di qualsiasi altra segnalazione o comunicazione urgente che il Comune intendesse effettuare.

Art. 18 - Tariffe

Contributo di allacciamento

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall'impresa concessionaria, che non è obbligata a fornire l'energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi.

L'utente verserà anticipatamente, una tantum, a fondo perduto, per le spese di impianto principale e per l'adduzione della corrente alla sepoltura un contributo di € (offerta desunta dalla gara).

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori:

- di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica;
- di apertura e chiusura di piccole opere murarie;
- la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada e della lampadina.

I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell'abbonato.

E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe.

Nel caso delle Cappelle, il contributo di allacciamento si intende remunerativo unicamente per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso delle stesse; ogni altro lavoro necessario alla distribuzione dell'energia all'interno del locale sarà oggetto di trattativa privata tra la ditta appaltatrice ed il proprietario.

Abbonamento annuo

La tariffa forfetaria di abbonamento annuo da corrispondersi anticipatamente per la manutenzione di ogni punto luce votivo è fissata in € (offerta scaturente dalla gara) per ogni tipo di sepoltura.

Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo di corrente, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica.

E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe unitamente alle spese di spedizione e postali.

Per gli allacciamenti eseguiti durante il 1° anno, l'abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese di accensione della lampadina e pertanto al 31/12. Abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento, a decorrere dal mese in cui avrà inizio l'erogazione di energia.

Art. 19 - Canone di compartecipazione comunale

La concessionaria, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere al Comune concedente, entro il mese di Maggio di ciascun anno, un canone annuo forfetario posticipato di € + IVA (offerta scaturente dalla gara).

Il Comune concedente si obbliga ad emettere in tempo utile per il pagamento del canone di cui trattasi regolare fattura a carico della Società concessionaria.

Tale canone sarà variato delle stesse percentuali con cui varieranno le tariffe applicate dalla concessionaria agli utenti.

Art. 20 - Revisione tariffe

Le tariffe sia di abbonamento sia di primo impianto saranno rivedute in relazione agli eventuali aumenti o diminuzioni che si verificassero sui prezzi dell'energia elettrica e delle relative imposte, del materiale, della mano d'opera, dei trasporti ed in generale sui costi di gestione.

Parametro per le variazioni sarà l'indice ISTAT nazionale sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

La modifica delle tariffe potrà essere fatta sia su richiesta della concessionaria, sia su richiesta del Comune, nell'interesse degli utenti, dovrà essere dimostrata come descritto nel paragrafo precedente ed avrà effetto dopo 20 giorni dal ricevimento della comunicazione documentata alla controparte, salvo interruzioni di termini ed eccezioni.

Art. 21 - Modificazioni al DISCIPLINARE

Qualunque altro accordo all'infuori del presente disciplinare deve risultare da apposito scritto firmato da ambo le parti contraenti e subordinato all'approvazione da parte degli organi comunali competenti.

Art. 22 - Controversie

Le vertenze che potessero sorgere tra il Comune e la Concessionaria sia durante l'esercizio, che al termine del contratto, saranno portate alla cognizione del Giudice della Giurisdizione sua propria.

B) Condizioni generali di abbonamento per gli utenti

Art. 1/B - Richiesta di allacciamento alla rete votiva

Chiunque voglia fare installare luci votive su una qualsiasi tomba, dovrà sottoscrivere contratto con la concessionaria, versando la somma dovuta.

Gli appositi moduli a stampa saranno forniti dalla concessionaria.

La richiesta di allacciamento costituisce implicita autorizzazione alla ditta per compiere sulla tomba ogni lavoro necessario all'adduzione dell'energia elettrica. La concessionaria permetterà agli utenti di sottoscrivere le richieste di abbonamento, pagare i relativi canoni ed avere le informazioni necessarie al buon andamento della gestione presso il locale che il Comune metterà gratuitamente a disposizione all'interno del Cimitero o presso il Municipio.

Art. 2/B - Durata e scadenza dell'abbonamento

La durata minima del contratto di abbonamento sarà di un anno e si intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per un uguale periodo di tempo per tacito consenso, se l'abbonato non avrà dato disdetta almeno un mese prima della scadenza con lettera, fax o e-mail diretta all'impresa concessionaria al suo domicilio legale. L'abbonato dovrà tempestivamente comunicare alla concessionaria le proprie variazioni di indirizzo, sollevandola da ogni responsabilità in merito ad eventuali ricerche anagrafiche presso il Comune.

Art. 3/B - Pagamenti

L'abbonato è tenuto a versare le rate alla concessionaria nel suo domicilio legale, anche con mezzo postale, nei dieci giorni successivi alla scadenza della rata.

Art. 4/B - Morosità

Trascorsi i dieci di tolleranza accordati all'abbonato senza che questi abbia provveduto al pagamento della rata, la concessionaria dovrà spedire un avviso di pagamento gravando l'utente della mora e delle maggiori spese di spedizione e d'ufficio.

Trascorsi altri trenta giorni dalla spedizione dell'avviso senza che l'abbonato abbia ottemperato al pagamento della rata, la concessionaria potrà, senza ulteriori preavvisi, sospendere l'erogazione di corrente ed anche disattivare o togliere l'impianto. A titolo di garanzia dei propri crediti, alla stipula dei nuovi contratti di allacciamento, la concessionaria incasserà un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone di abbonamento vigente.

Art. 5/B - Riattivazione di un'utenza

Il ripristino della corrente, tolta alla scadenza del contratto, per danni causati dall'abbonato, o per sua morosità, potrà essere accordato dopo il pagamento delle nuove spese di allacciamento, di rimborso danni, e, nei casi di morosità, di versamento delle rate dovute e non pagate, gravate di interessi, mora, spese d'ufficio, di spedizione, di sollecito ed altre spese documentabili.

Art. 6/B - Reclami

ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto alla ditta

concessionaria, con l'esibizione dell'ultima ricevuta di pagamento. I reclami non danno diritto a differire o sospendere i pagamenti.

Al fine di facilitare i rapporti con l'utenza, la concessionaria collocherà all'ingresso dei cimiteri un contenitore di idoneo materiale antideterioramento nel quale depositare comunicazioni o reclami indirizzati alla ditta.

Art. 7/B - Furti e manomissioni

La ditta concessionaria non è responsabile dei danneggiamenti o furti di apparecchi ornamentali che, per qualsiasi motivo, si verificassero sugli edifici funebri degli abbonati.

Art. 8/B - Interruzioni e sospensioni

Le eventuali interruzioni e sospensioni di corrente di normale frequenza e durata per cause dipendenti dalla società fornitrice di energia elettrica, per danni o guasti cagionati o derivanti forza maggiore, per riparazioni alla rete, per uragani incendi e distruzioni, ecc. non daranno diritto all'abbonato di chiedere alcun rimborso di spese né di sospendere il pagamento delle rate.

Art. 9/B - Rimborso rate

Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui l'esercizio dovesse essere sospeso.

Art. 10/B - Avvertenze per gli utenti

E' severamente proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione. I contravventori saranno ritenuti responsabili a norma di legge. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso.

Art. 11/B - Accesso agli atti e autorizzazione al trattamento dei dati

Gli utenti avranno accesso agli atti aziendali di loro interesse ai sensi e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e s.m..

Con la stipula della richiesta di allacciamento alla rete votiva, l'utente autorizza la concessionaria al trattamento dei propri dati anagrafici in osservanza del D.Lgs 196/2003 ed ai soli fini connessi alla corretta gestione del rapporto d'utenza.

